

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2468 del 29 MAG. 2020

DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Permanenza in servizio del Dott. Pasquale Castello matr. 1655 fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo. Collocamento in quiescenza dal 01/07/2023.-

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Carfi
Giancarlo Carfi

Il Responsabile dell'U.O.S. Trattamento
Giuridico ed Economico del Personale
Dott.ssa Maria Schininà

Maria Schininà

Il Direttore della Struttura
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

29 MAG. 2020

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F.d.Vinc / S.Pass

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Maria Schininà

Il 29 MAG. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che in data 20/05/2020 il Dott. Pasquale Castello, *dirigente veterinario* in servizio presso il Dipartimento Veterinario – distretto di Ragusa, ha richiesto, ai sensi dell'art. 22 della L. 183/2010, di essere ammesso a permanere in servizio fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo;

Visto l'art. 15novies del d.lgs. 502/1992 come novellato dall'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

Visti i chiarimenti relativi alla norma invocata, appositamente diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (parere del 09/12/2010), dall'INPDAP (nota operativa n. 56 del 22/12/2010) e dall'Assessorato Regionale alla Sanità (circolare n. 46025 del 25/05/2011);

Preso atto, che, dalla lettura sistematica delle superiori circolari esplicative, la disciplina della permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario è stata qualificata quale *lex specialis* e che, pertanto, il diritto del dirigente a permanere in servizio non era soggetto ad alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione;

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica con la recente circolare n. 2 del 19/02/2015 ha rivisto la propria posizione riguardo al diritto del dirigente medico e del ruolo sanitario di permanere in servizio, ritenendo ora che, esclusi i direttori di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sulla base di criteri predeterminati giustificati da esigenze organizzative e funzionali;

Visto il regolamento aziendale di applicazione del citato art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, adottato con delibera n. 487 del 04/03/2015, recante anche disposizioni in ordine al diritto del dirigente medico e del ruolo sanitario di permanere in servizio oltre il 65° anno di età;

Considerato che ad oggi per le UU.OO. del dipartimento veterinario non è stata avviata alcuna procedura di riorganizzazione/razionalizzazione per cui l'istanza del Dott. Pasquale Castello di permanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio effettivo può essere accolta, non comportando oltretutto tale permanenza in servizio un aumento del numero dei dirigenti, fatta però salva la facoltà dell'Azienda, sulla base di sopravvenute esigenze di riorganizzazione/rifunzionalizzazione, di applicare l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'apposito regolamento adottato con la citata delibera n. 487/2015, previa preavviso scritto di 6 mesi;

Accertato ancora che alla data di compimento del 67° anno di età (aprile/2021) il Dott. Pasquale Castello avrà maturato un'anzianità di servizio effettivo pari ad anni 37 e mesi

gc/Permanenza 40 anni Castello Pasquale

10, per cui lo stesso può essere ammesso a permanere in servizio per ulteriori anni 2 e mesi 2, ossia fino al 30/06/2023;

Preso atto che alla data del 30/06/2023, ultimo giorno di servizio, il dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza (comprensiva di eventuali periodi riscattati), pari a complessivi anni 45;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Ammettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15novies del D.Lgs. 502/1992, il Dott. Pasquale Castello nato il 14/04/1954, *dirigente veterinario* in servizio presso il Dipartimento Veterinario - distretto di Ragusa, a permanere in servizio fino al 30/06/2020, data di maturazione del 40° anno di servizio effettivo;
- Fare salva la facoltà dell'Azienda di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 e del relativo regolamento attuativo aziendale di cui alla delibera n. 487/2015, previa preavviso scritto di 6 mesi;
- Collocare in quiescenza il Dott. Pasquale Castello dal 14/04/1954, per limiti di età, fatta salva la facoltà dello stesso di rassegnare eventuali dimissioni anticipate;
- Dichiarare, dalla medesima data, vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- Dare mandato all'Ufficio Previdenza e Pensioni dell'Azienda di espletare gli adempimenti necessari alla corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaella Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo

IL Segretario Verbalizzante